

L'esclusione dei beni dalla comunione legale e la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto

di GLORIA DE CURTIS

Nell'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini della mancata operatività della comunione, sebbene la partecipazione all'atto da parte del coniuge non acquirente sia necessaria, ciò non è condizione sufficiente affinché sia riconosciuta al bene natura personale, richiedendosi, in aggiunta, l'«effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione» che l'art. 179, comma 1°, lett. c), d) ed f), c.c. tassativamente disciplina. Deve, dunque, trattarsi di beni di uso strettamente personale o necessari all'esercizio della professione del coniuge (salvo che siano funzionali ad un'azienda facente parte della comunione), oppure rispetto ai quali si sia determinata la surrogazione.

È opportuno evidenziare che la comunione legale rappresenta, ai sensi dell'art. 159 c.c., il regime patrimoniale della famiglia operante *ex lege* in mancanza di diverso accordo. Essa, però, non ricomprende tutti i beni dei coniugi, ma solo quelli che presentano caratteristiche individuate a livello legislativo. Ne sono, infatti, esclusi sia i beni oggetto della comunione *de residuo* – che cadono in comunione solo se siano inconsumati al momento dello scioglimento del regime legale –, sia quelli che siano stati acquistati singolarmente dai coniugi prima del matrimonio, come pure i beni personali di cui all'art. 179 c.c. Si segnala, poi, che la dottrina differenzia l'elencazione contenuta nella disposizione da ultimo richiamata in classi, a seconda dell'epoca o del titolo di acquisto dei beni, della loro destinazione, della (pur controversa) ipotesi di accordo dei coniugi ai fini dell'esclusione del bene dalla comunione, oppure del verificarsi della surrogazione. Pertanto, i creditori comuni potranno soddisfarsi in via principale sul patrimonio della comunione e in via sussidiaria su quello personale dei coniugi nei limiti della metà del credito.

Nel caso di specie, una donna coniugata aveva acquistato alcuni beni immobili con denaro proprio, invocando, nell'atto di acquisto, l'applicazione dell'art. 179, comma 1°, lett. f), c.c., disposizione che disciplina i cd. beni personali «per surrogazione», cioè quelli acquisiti con il prezzo del trasferimento o con lo scambio di altri beni di natura personale elencati nelle precedenti lettere dello stesso articolo. Successivamente, veniva dichiarato fallito il marito e trascritta la sentenza di fallimento su tali proprietà ritenute, dal curatore e dal giudice delegato, facenti parte della comunione legale. La domanda della ricorrente, finalizzata a sentir dichiarare l'esclusione di tali beni dalla comunione legale e, di conseguenza, dalla procedura fallimentare, veniva rigettata tanto dai giudici di merito che

da quelli di legittimità. Questi ultimi, nel reputare inammissibili i motivi del ricorso, hanno ritenuto che fosse indispensabile l'accertamento circa la sussistenza dei presupposti di fatto in ordine all'esclusione dei beni dalla comunione legale e che esso non fosse precluso o soddisfatto dall'intervento nel contratto del coniuge non acquirente. Nel pronunciarsi, peraltro, i giudici hanno richiamato un'altra sentenza della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2009, n. 22755), nella quale, oltre ad essere enunciato il «principio di indisponibilità del diritto alla comunione legale», veniva riconosciuta alla dichiarazione *ex art. 179, comma 2, c.c.*, natura ricognitiva e confessoria con riferimento alle situazioni di fatto, ma non anche rispetto alle manifestazioni di intenti